



Provincia di Avellino

Settore 4. Ambiente e Viabilità'

Determinazione N. 609 del 21/03/2023

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 (PUBBLICATO SULLA G.U. N° 124 DEL 29/05/2013): DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.). ISTANZA DI VOLTURA DELL'A.U.A. N° 3303 DEL 29/11/2021 DA DITTA ZUEGG S.P.A. A DITTA ZUEGG LUOGOSANO S.R.L. CON INSEDIAMENTO PRODUTTIVO (TRASFORMAZIONE DI FRUTTA FRESCA IN SEMILAVORATI DI FRUTTA) SITO IN LUOGOSANO ALLA VIA NUCLEO INDUSTRIALE, N. 3 - FG. 06, P.LLE 1095 E 1096 SUB 2-4-5.

ADOZIONE

VOLTURA

AUA

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*.

Visto in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) *“il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3”* del medesimo decreto, ovvero:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;*
- *autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;*

- *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale autorità competente, ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di ubicazione dell'insediamento produttivo;

Visto il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 che:

- alla Parte Terza reca norme in materia di tutela delle acque e delle risorse idriche;
- alla Parte Quarta reca norme in materia di gestione dei rifiuti che agli artt. 214, 215 e 216 assegna alla Provincia la competenza per l'iscrizione nel registro provinciale dei recuperatori degli impianti di trattamento rifiuti non pericolosi assoggettabili alla procedura semplificata;
- alla Parte Quinta reca norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera generate da impianti e dalle attività che producono emissioni in atmosfera, che all'art. 268, c. 1), lett. o) attribuisce alla Regione la competenza al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal Titolo I, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06.

Vista la deliberazione di Giunta Regione Campania n° 25 del 18/01/2022, pubblicata sul B.U.R.C. n° 9 del 24/01/2022, che ha approvato la "Guida operativa per le procedure relative al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex D.P.R. 59/2013".

Premesso che:

- *con determinazione n° 160 del 25/01/2019 veniva adottata la Modifica Sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale a favore della ditta ZUEGG s.p.a. per l'insediamento produttivo (Trasformazione di frutta fresca in semilavorati di frutta) sito in Luogosano alla Via Nucleo Industriale, n. 3 - fg. 06, p.lle 1095 e 1096 sub 2-4-5 (vedi Allegato 1);*
- *con successivo provvedimento conclusivo n° 400 del 19/02/2019 il SUAP del Comune di Luogosano rilasciava l'Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013 in favore della ditta ZUEGG s.p.a., con insediamento produttivo (Trasformazione di frutta fresca in semilavorati di frutta) sito in Luogosano alla Via Nucleo Industriale, n. 3 - fg. 06, p.lle 1095 e 1096 sub 2-4-5, confermando, di fatto, la scadenza quindicennale della stessa per il giorno 18/02/2033 (vedi Allegato 2);*
- *con successiva nota n° 27233 del 06/10/2021, questo Ente Prendeva Atto della richiesta da parte della ditta ZUEGG s.p.a. di Modifica non Sostanziale dell'AUA n. 400 del 19/02/2019, confermando tutte le prescrizioni di cui alla determinazione n. 160 del 25/01/2019 ed anche la scadenza prevista per il giorno 18/02/2033 (vedi Allegato 3);*
- *con ulteriore provvedimento conclusivo n° 3303 del 14/10/2021 il SUAP del Comune di Luogosano rilasciava l'Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013 di Modifica non Sostanziale in favore della ditta ZUEGG s.p.a., con insediamento produttivo (Trasformazione di frutta fresca in semilavorati di frutta) sito in Luogosano alla Via Nucleo Industriale, n. 3 - fg. 06, p.lle 1095 e 1096 sub 2-4-5, confermando la scadenza quindicennale della stessa sempre per il giorno 18/02/2033 (vedi Allegato 4);*

Dato atto che:

- con PEC dell'11/01/2023, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 1094, il SUAP del Comune di Luogosano, con comunicazione di avvio del procedimento n. 92 dell'11/01/2023, trasmetteva documentazione per istanza di Voltura dell'AUA n° 3303 rilasciata dal Comune di Luogosano in data 14/10/2021, prodotta dalla ditta **ZUEGG LUOGOSANO s.r.l.** al fine di ottenere i seguenti titoli abilitativi: - *a.2) autorizzazione agli scarichi di acque reflue non in fognatura (Proseguimento senza modifiche)*; - *c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 (Proseguimento senza modifiche)*; - *e.1) comunicazione relativa all'impatto acustico (Proseguimento senza modifiche)*; per l'insediamento produttivo, a cui è stato assegnato il n. 452.3 dell'archivio AUA di questa Provincia;
- con nota di riscontro n. 1390 del 13/01/2023, inviata a mezzo PEC, questo Ente chiedeva, ai soggetti competenti in materia ambientale, di trasmettere, entro 15 giorni, eventuali motivi ostativi alla Voltura dell'AUA di cui all'oggetto;
- con PEC del 30/01/2023 acquisita al protocollo di questo Ente in data 31/01/2023 con il n. 4028, il Consorzio ASI di Avellino nota n. 549 del 30/01/2023 comunicava alla ditta **ZUEGG LUOGOSANO s.r.l.** la necessità di regolarizzare la posizione insediativa ed il subentro nei rapporti di fornitura dei servizi;
- con PEC del 27/02/2023 acquisita al protocollo di questo Ente in pari data al n° 7887, il Consorzio ASI di Avellino con propria nota n. 1170 del 27/02/2023 chiedeva il parere tecnico di competenza ad ASIDEP per il subentro relativamente all'immissione in rete fognaria consortile, e contestualmente prendeva atto del subentro per conferimento di ramo di azienda della **ZUEGG LUOGOSANO s.r.l.** (vedi Allegato 5);
- con PEC del 06/03/2023 acquisita al protocollo di questo Ente in pari data al n° 9394, ASIDEP S.r.l., in qualità di gestore dell'impianto di depurazione consortile, con propria nota n. 263 del 06/03/2023, rilasciava parere favorevole allo scarico con le relative prescrizioni;
- con PEC del 13/03/2023 acquisita al protocollo di questo Ente in pari data al n° 10456, il Consorzio ASI di Avellino con propria nota n. 1484 del 13/03/2023 (vedi Allegato 11), concedeva lo scarico:
 - *in fogna nera consortile delle acque reflue aziendali provenienti dai servizi igienici per mc/anno 1110;*
 - *in fogna bianca consortile, delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dai tetti aziendali e delle acque meteoriche di dilavamento non contaminate (non reflue) provenienti dai piazzali del lotto in cui è parte l'insediamento oggetto della presente.*

Considerato che:

L'istanza della ditta **ZUEGG LUOGOSANO s.r.l.** è risultata corredata, oltre a quanto già citato in premessa e di cui si è dato atto, dalla seguente documentazione in formato digitale (pdf) ritenuta utile ai fini dell'istruttoria:

- Istanza di Voltura AUA su modello unico Regionale;
- Mandato tecnico;

- Verbale nomina nuovo amministratore;
- Delibera accettazione ramo d'azienda;
- Delibera costituzione società;
- Copia documenti di riconoscimento;
- Provvedimento conclusivo del procedimento.

L'istruttoria, per quanto di competenza ex D.P.R. 59/2013, espletata dal responsabile dell'U.O.C. A.U.A. nonché responsabile del procedimento, geom. Federico Russo, si è conclusa con esito favorevole, condizionato, comunque al rispetto, da parte del gestore dell'impianto, delle vigenti norme in campo ambientale, degli elaborati tecnici presentati a corredo dell'istanza di AUA, dei pareri espressi dagli Enti a vario titolo competenti come in precedenza richiamati, nonché delle prescrizioni di seguito riportate.

Richiamato il comma terzo, lettera f) dell'art. 107 del d. lgs. 267/2000 e succ. mod. e int., nonché l'art. 4 del D.P.R. 59/2013.

Ritenuto tutto quanto sopra parte integrante del presente atto e, pertanto, che possa darsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale secondo il disposto del D.P.R. 59/2013 ed esclusivamente per gli aspetti in esso contemplati e come da istanza *de quo*.

DETERMINA

A) di adottare a favore della ditta ZUEGG LUOGOSANO s.r.l., P.IVA 03138550649, la Voltura del Provvedimento Conclusivo AUA n° 400 del 19/02/2019 già in ditta ZUEGG s.p.a., ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, relativa all'insediamento produttivo (*Trasformazione di frutta fresca in semilavorati di frutta*) sito in Luogosano alla Via Nucleo Industriale, n. 3 - fg. 06, p.lle 1095 e 1096 sub 2-4-5.

La presente A.U.A. comprende i seguenti titoli abilitativi:

1) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SCARICHI:

Visto quanto dichiarato dalla ditta richiedente, che trattasi di proseguimento senza modifiche;

Visto il precedente parere favorevole allo scarico delle acque reflue depurate in corpo idrico superficiale n. 3052 del 27/09/2021 (*vedi Allegato 6*) di cui il provvedimento conclusivo di modifica non sostanziale n. 3303/2021 da parte del SUAP del Comune di Luogosano (*vedi Allegato 4*), sulla scorta della presa d'atto di modifica non sostanziale n. 27233 del 06/10/2021 della Provincia di Avellino (*vedi Allegato 3*).

Vista la nota del C.G.S. scarl n° 707/17 del 10/08/2017 ed il parere del Consorzio ASI di Avellino prot. n° 4550 del 26/10/2017 che richiama analogo parere favorevole n° 934/17 del 20/10/2017 del CGS scarl (*vedi Allegato 7*); e visto il parere favorevole da parte del Consorzio ASI con nota n. 1484 del 13/03/2023 per il subentro relativamente all'immissione in rete fognaria consortile (*vedi Allegato 11*)

Si conferma l'autorizzazione definitiva alla ditta ZUEGG LUOGOSANO

s.r.l. a scaricare in corpo idrico superficiale (Fiume Calore), previa trattamento, il quantitativo annuo massimo di **m³ 200.000,00**, attraverso il punto di scarico denominato P2, comprendente le acque di dilavamento di prima pioggia e le acque di processo, prodotte dall'insediamento produttivo "*Trasformazione di frutta fresca in semilavorati di frutta*" sito in Luogosano alla Via Nucleo Industriale, n. 3 - fg. 06, p.lle 1095 e 1096 sub 2-4-5 secondo i parametri di legge vigenti.

Si prescrive e si ricorda che:

- l'autorizzazione allo scarico è condizionata al rispetto della normativa vigente in materia (d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int. (parte III e allegati) e di altre norme che, nel periodo di validità dell'autorizzazione, dovessero essere imposte, nonché ai risultati dei controlli che i funzionari del Comune di Luogosano, dell'ARPAC o di altro Ente competente in materia ambientale, effettueranno periodicamente all'interno dell'insediamento produttivo sia sui condotti che contengono i reflui che all'uscita finale dello scarico, nonché nelle aree di pertinenza dell'azienda;
- i parametri di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int. colonna acque superficiali, devono essere rispettati nel pozzetto di ispezione a piè fabbrica all'uopo previsto, prima dell'immissione nella fogna bianca consortile;
- i limiti di accettabilità dello scarico non devono essere ottenuti tramite diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- è necessario garantire la corretta manutenzione di tutta la rete di raccolta e scarico delle acque anche meteoriche mediante periodica pulizia di tubazioni, caditoie e canalette di raccolta, nonché del sistema di trattamento finale;
- è fatto assoluto divieto di commistioni tra le reti, interne allo stabilimento, di convogliamento delle acque reflue verso la fogna nera consortile e quella di convogliamento delle acque verso la fogna bianca consortile;
- di mettere in atto tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per evitare danni a terzi e per evitare qualsiasi inquinamento o pregiudizio al corpo ricettore, alle acque, al suolo, al sottosuolo e all'ambiente in genere;
- di rispettare tutte le norme e cautele prescritte in campo ambientale, sanitario ed urbanistico, nonché tutte le altre disposizioni di legge e regolamenti in materia di acque pubbliche, agricoltura, igiene e sicurezza pubblica;
- che deve essere rispettato il divieto assoluto di immissione su suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06, come previsto dall'art. 103 c. 3;
- che lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla Parte Terza);
- che le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque di scarico devono essere mantenute in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
- circa i controlli sullo scarico vale quanto **disposto dall'art. 10 del regolamento comunale sugli scarichi** (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 8 del 18/07/2012). In caso di criticità dovranno essere immediatamente avvisati questa

Provincia, il Comune di Luogosano e l'Arpac Dipartimento di Avellino, provvedendo a chiudere ad horas lo scarico per gli approfondimenti e le verifiche del caso;

- la ZUEGG Luogosano S.r.l., altresì, dovrà consentire l'effettuazione di almeno una verifica annuale da parte delle Autorità preposte al controllo sugli scarichi in corpo idrico superficiale;
- l'area circostante al punto di immissione nel suolo, per un raggio di 3 metri dallo stesso, dovrà essere mantenuta in uno stato tale da garantire e facilitare l'accesso ai luoghi per eventuali controlli da parte delle autorità preposte evitando la crescita spontanea di essenze erbacee ed arboree non protette.
- in caso di inosservanza si procederà secondo la normativa vigente e a norma del regolamento comunale sugli scarichi in corpo idrico superficiale e/o su suolo all'uopo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 8 del 18/07/2012;
- la ditta dovrà produrre polizza fideiussoria in corso di validità per l'importo previsto dal regolamento comunale sugli scarichi in corpo idrico superficiale e su suolo;
- entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il titolare dello scarico provvederà a versare l'importo annuale dovuto secondo modalità che saranno indicate dal Comune di Luogosano competente ai sensi del comma 250 dell'art. 1 della L.R. 4/2011.
- **Le acque di seconda pioggia** sono state dichiarate non soggette a contaminazione né, di conseguenza, a nessun tipo di trattamento e scaricano nella fognatura acque bianche/meteoriche del consorzio ASI. In ogni caso tali acque devono, comunque, rispettare le modalità e le prescrizioni stabilite dal d. lgs. 152/2006 e mantenersi nei limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 o tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto (colonna corpo idrico superficiale o suolo). Sarà cura della ditta Zuegg Luogosano S.r.l. provvedere, in occasione di eventi meteorici significativi, agli autocontrolli qualitativi su tali acque, con cadenza almeno annuale (e tenendo conto delle precipitazioni meteoriche) ovvero secondo quanto previsto dal regolamento comunale sugli scarichi, provvedendo a conservare i risultati ovvero a metterli a disposizione degli Enti deputati al controllo. In caso di non conformità dei controlli con i parametri previsti dalla norma occorrerà provvedere ad horas a bloccare qualsiasi recapito in corpo idrico superficiale e a rideterminare la presente autorizzazione per la parte relativa allo scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia con i relativi accorgimenti adottati per far rientrare le concentrazioni dei contaminanti nei limiti di norma

2) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA:

Visto quanto dichiarato dalla ditta richiedente, che trattasi di proseguimento senza modifiche e **Visto** il precedente parere favorevole espresso dalla Regione Campania U.O.D. - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino n. 814244 del 20/12/2018 (*vedi Allegato 8*);

Si conferma l'autorizzazione definitiva rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le emissioni derivanti dall'attività di

“*Trasformazione di frutta fresca in semilavorati di frutta*” da esercitarsi nello stabilimento sito in Luogosano alla Via Nucleo Industriale, n. 3 - fg. 06, p.lle 1095 e 1096 sub 2-4-5, sulla scorta dei dati di emissione, riportati in unico, apposito schema che forma parte integrante del presente atto corredato di planimetria con indicazione dei punti di emissione (*vedi Allegato 9*);

di subordinare, altresì, il provvedimento per le emissioni all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) rispettare i valori limite, riportati nel richiamato schema di emissioni e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
- b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall’allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
- c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l’abbattimento (mediante l’utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
- d) in generale, i metodi di campionamento, d’analisi e di valutazione sono quelli imposti dall’allegato VI alla parte quinta del D. LGS. 3 aprile 2006, n. 152 e dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- e) effettuare, con **cadenza annuale** a decorrere dalla data di “messa a regime” durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 1 prelievo per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti alla scrivente Provincia ed agli Enti competenti in materia ambientale (Comune di Luogosano, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Settore Provinciale di Avellino);
- f) provvedere all’annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione della autorità competenti al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell’allegato VI alla parte quinta del d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.) di:
 - dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto 4-h (allegare i relativi certificati d’analisi);
 - ogni eventuale caso d’interruzione del normale funzionamento dell’impianto produttivo e/o dei sistemi d’abbattimento;
 - rapporti di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;
- j) porre in essere gli adempimenti previsti dall’art. 271 comma 14 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite di emissione;
- k) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall’ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati, contestualmente ai controlli discontinui;
- l) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- m) qualora ad uno stesso cammino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi di cui al punto h) dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;

- n) qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
- o) i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
- p) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima del punto di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

Si puntualizza, ulteriormente, che:

- va garantito il completo rispetto di tutta la normativa regionale sulle emissioni in atmosfera con particolare riferimento alla D.G.R. 5 agosto 1992 n° 4102 come modificata e integrata con la D.G.R. n° 243 del 08/05/2015;
- i contenuti della presente parte di provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- la ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- la ditta è tenuta all'assolvimento dell'obbligo di cui alla D.G.R. n. 750/2004, per i controlli da effettuarsi da parte del competente Dipartimento Provinciale (ARPAC) di Avellino;
- di demandare all'ARPAC il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di messa a regime ed il successivo monitoraggio sul rispetto di questa parte di autorizzazione e dei valori limite di emissioni (riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze).

3) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI ACUSTICA:

Visto quanto dichiarato dalla ditta richiedente, che trattasi di proseguimento senza modifiche e **Visto** il precedente parere favorevole di compatibilità dell'insediamento con il piano di zonizzazione acustica comunale espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Luogosano con nota n. 30511 del 27/09/2021 (*vedi Allegato 9*).

Si conferma Nulla Osta Acustico ai sensi della L. 26 ottobre 1995

n. 447, nel rispetto della seguente prescrizione: in caso di variazione del ciclo produttivo e/o di qualsiasi attività prevista nello stabilimento sito in Luogosano alla Via Nucleo Industriale, n. 3 - fg. 06, p.lle 1095 e 1096 sub 2-4-5, occorrerà predisporre una nuova relazione acustica, corredata da idoneo monitoraggio fonometrico (perizia) ad attività in

esercizio, a firma di tecnico abilitato, che dimostri che le emissioni rumorose dall'attività di che trattasi rientrano nei limiti previsti dal P.Z.A. Comunale vigente e rispettino la normativa vigente in materia di acustica nei termini del limite di emissione assoluto e differenziale presso il recettore più esposto. Tale verifica dovrà considerare la situazione più gravosa come riportato al punto 5 dell'Allegato B al Decreto 16 marzo 1998.

B) di definire quanto segue:

La presente autorizzazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, ha durata di quindici anni a partire dalla data del rilascio conseguente al provvedimento di AUA n° **2129 del 16/11/2017** e potrà essere rinnovata e/o aggiornata anche con gli altri titoli abilitativi eventualmente necessari e di cui al comma 1 del citato art. 3 del D.P.R. 59/2013. In particolare, considerato che il SUAP del comune di Luogosano con provvedimento n° **498 del 19/02/2018** rilasciava l'AUA a favore della Zuegg spa sulla scorta di quanto adottato dalla Provincia di Avellino con determina dirigenziale n° **2129 del 16/11/2017**, la scadenza quindicennale della presente AUA è confermata al **18/02/2033**. Detta autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento per l'inosservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ovvero per il mancato rispetto di tutte le norme in campo ambientale (con particolare riferimento al D. Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.), urbanistico e paesaggistico. La gestione dell'impianto deve, inoltre, avvenire in conformità con la documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di A.U.A.. E' fatto obbligo al titolare dell'azienda di richiedere nuova A.U.A., ovvero rinnovo o variante della presente autorizzazione, nel caso dovessero, in detto periodo, modificarsi le condizioni riportate nella documentazione tecnica a corredo dell'istanza ovvero nel presente provvedimento. Almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare della presente autorizzazione invia all'Autorità competente di cui al D.P.R. 59/2013, tramite il SUAP, un'istanza di rinnovo corredata dalla documentazione tecnica e amministrativa aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013.

C) di precisare ulteriormente, che:

- Il presente atto sostituisce integralmente la determinazione di AUA n. 160 del 25/01/2019 (vedi Allegato 1) nonché la presa d'atto n° 27233 del 06/10/2021 (vedi Allegato 3);
- la ditta **ZUEGG LUOGOSANO s.r.l.** è obbligata a comunicare al Servizio Autorizzazione Unica Ambientale della Provincia di Avellino ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività, ovvero la sostituzione di un gestore con un altro;
- il rilascio del presente provvedimento è ai soli fini di quanto previsto dal D.P.R. 59/2013 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, pertanto, restano salve ogni altra formalità e/o autorizzazione e/o verifica di compatibilità cui la ditta sia tenuta in forza di altra normativa ovvero non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione/autorizzazione di competenza di altri enti;
- la presente determinazione dovrà sempre essere custodita durante lo svolgimento delle attività presso lo stabilimento e messa a disposizione in qualunque momento delle autorità di controllo insieme agli atti tecnici e amministrativi presentati con l'istanza di rinnovo;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n. 241 e succ. mod. e int., avverso la presente autorizzazione unica ambientale, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- tutti gli Enti a vario titolo competenti per i controlli sull'insediamento di che trattasi, in relazione agli aspetti autorizzativi di cui si fa riferimento nella presente autorizzazione, devono garantire i controlli di competenza e notificare questa Provincia sulle risultanze delle proprie attività di verifica e/o controllo al fine di consentire gli eventuali, consequenziali provvedimenti, anche in autotutela, in caso di riscontrate anomalie;
- in modo analogo, se i controlli di cui sopra sono svolti da gestori di pubblici servizi (ad es.: gestore del servizio di fognatura e/o del servizio di depurazione), occorrerà avvisare **anche** questa Provincia in caso di riscontrate anomalie;
- in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale vigente, anche avvalendosi del supporto dell'ARPA e/o dell'ASL, ai sensi della Legge 447/95;
- la ditta **ZUEGG LUOGOSANO s.r.l.**, in relazione ai controlli che verranno disposti dalle Autorità e/o Enti competenti, è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi per consentire le necessarie verifiche;
- la ditta **ZUEGG LUOGOSANO s.r.l.** risponde esclusivamente in proprio di qualunque danno o pregiudizio derivi o possa derivare a terzi o a cose, a seguito della realizzazione o gestione delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sollevata e indenne la Provincia di Avellino;
- sono fatti salvi i diritti di terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del D.P.R. 59/2013 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento.
- **il presente provvedimento non è titolo abilitativo ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP**, pertanto, il presente provvedimento, sarà trasmesso, telematicamente, ai sensi dell'art.4 comma 4 del citato D.P.R. n. 59/2013, al SUAP del Comune di Luogosano, per il rilascio del titolo abilitativo alla Società nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- il titolo abilitativo, di cui all'art.4 comma 7 del D.P.R. n° 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dell'inquinamento, **fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie;**
- **Il SUAP, prima del rilascio del suddetto provvedimento, deve verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente capoverso compreso i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) ed i titoli di godimento (proprietà, affitto, etc.) nonché il pagamento delle spese istruttorie ai Soggetti competenti;**
- la Provincia di Avellino si riserva quanto previsto all'art.5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. n. 59/2013;
- per ogni variazione e/o modifiche dell'impianto si applicano le disposizioni di cui

	<p>all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;</p> <p>➤ restano fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.</p> <p>Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.</p>
D	<p>di disporre che il presente atto venga trasmesso solo via PEC:</p> <p>)</p> <p>➤ al SUAP competente per territorio per il rilascio e la notifica del provvedimento conclusivo del procedimento di A.U.A. di che trattasi. Lo stesso SUAP provvederà a richiedere e far apporre sul provvedimento la marca da bollo di € 16,00 <u>trasmettendone copia anche a questo Servizio</u> in uno all'avvenuta notifica del provvedimento nonché a pubblicare copia del presente atto per almeno 30 gg. all'albo pretorio Comunale ed a trasmettere il provvedimento conclusivo, in uno al presente provvedimento:</p> <p>➤ alla Regione Campania – UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Avellino;</p> <p>➤ all'U.T.C. del Comune di Luogosano;</p> <p>➤ Al Consorzio ASI di Avellino;</p> <p>➤ alla ditta ZUEGG LUOGOSANO s.r.l.;</p> <p>E p.c.</p> <p>➤ All'A.R.P.A.C. – Dipartimento Prov. le di Avellino.</p>
E)	<p>di attestare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento; <p>che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo G.D.P.R. 679/2016.</p>
F)	<p>di dare atto che tutta la documentazione citata e non allegata alla presente determinazione è conservata al n° 452.3 dell'archivio del Servizio Tutela, Valorizzazione e recupero ambientale di questo Ente ovvero negli archivi dell'E.I.C. per la parte relativa agli scarichi in pubblica fognatura.</p>